

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3915 del 24/08/2020
Oggetto	DEMANIO IDRICO TERRENI - Concessione per occupazione di terreno demaniale del t. Cinghio a San Michele Tiorre in comune di Felino (PR) - Richiedente Comune di Felino - Sisteb PR20T0028 - Sinadoc 7795/2020
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3969 del 17/08/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventiquattro AGOSTO 2020 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL DIRIGENTE

### VISTI

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D.1775/33 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.Lgs. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la L.R. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- la L.R. 24/2009 art.51, la L.R. 2/2015 art.8, e le D.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n.106/2018 con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazione e Concessioni di Parma;

**PRESO ATTO** della domanda pervenuta il 02/03/2020 registrata al PG/2020/33557 del 03/03/2020 con cui la sig.ra Elisa Leoni, c.f. LNELSE72E43G337V residente in via Ricò 42 a Barbiano nel Comune di Felino (PR) per il Comune di Felino c.f. 00202030342 con sede legale nel Comune di Felino (PR), ha richiesto la concessione per l'occupazione di area demaniale del corso d'acqua t. Cinghio, F 22 fronte mappale 9 di mq 200 a San Michele Tiorre in Comune di Felino (PR), ad uso ricreativo (pista di mountain bike)

**DATO ATTO** dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 116 del 15/04/2020 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

**CONSIDERATO** che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla D.G.R. 1191/2007,

**PRESO ATTO** dell'assenso espresso da:

- Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (Nullaosta idraulico nota PG/2020/82793 del 09/06/2020 e PG/2020/90047 del 23/06/2020), con il quale sono state indicate le prescrizioni contenute nel disciplinare cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione;
- che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante della presente determinazione;

**CONSIDERATO** che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino, come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;

**ACCERTATO** che la richiedente ha versato:

- le spese istruttorie la somma pari a €75,00 in data 28/02/2020;
- ai sensi del punto 3 art. 20 della L.R. 7/2004 e successive modifiche e integrazioni, non viene applicato il canone ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n.173/2014 punto 1;
- ai sensi della L. R. 2/2015 art. 8 comma 4 è esentato dal versamento del deposito cauzionale;

**RITENUTO** sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

**ATTESTATA** la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

#### **DETERMINA**

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla sig.ra Elisa Leoni c.f. LNELSE72E43G337V per il Comune di Felino c.f. 00202030342 la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua t. Cinghio di mq 200 sita in località San Michele Tiorre in Comune di Felino (PR), catastalmente identificata al F 22 fronte mappale 9, per uso ricreativo codice pratica **PR20T0028**;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2038**;
3. di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto, come sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 10/08/2020 (PG/2020/115877 del10/08/2020);

4. di stabilire di non applicare il canone annuo ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n.173/2014 punto 1;
5. di stabilire che la concessionaria ai sensi della L. R. 2/2015 art. 8 comma 4 è esentata dal versamento del deposito cauzionale;
6. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 486/2017;
8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
9. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Paolo Maroli;
10. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA**

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata a **Elisa Leoni** c.f. (cod. pratica **PR20T0028**).

**ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA**

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua torrente Cinghio individuata al foglio 22 fronte del mappale 9 a San Michele Tiorre nel Comune di Felino (PR), come risultante dagli elaborati cartografici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a mq 200 è destinata ad uso occupazione per uso ricreativo (sistemazione pista mountain bike con difesa spondale in massi e riposizionamento detriti).

**ARTICOLO 2 – CANONE DI CONCESSIONE**

1. Il Concessionario **non** è tenuto al pagamento del canone annuale previsto al comma 3 dell'art. 8 della L.R. 7/2004 come previsto nella Deliberazione della Giunta Regionale n° 173/2014 punto 1;

**ARTICOLO 3 – DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Il Concessionario **non** è tenuto al pagamento del deposito cauzionale è esente ai sensi della L.R. 2/2015 art.8 comma 4;

**ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA**

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2038**
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a

darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

**3.** Il concessionario non potrà sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale dello stesso comporta la decadenza della concessione, del bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

**4.** Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

**5.** Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### **ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA**

**1.** Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi.

**2.** L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in

riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

#### **ARTICOLO 6 – RIPRISTINO DEI LUOGHI**

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

#### **ARTICOLO 7 – OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi

strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

5. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

#### **ARTICOLO 8 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti vigenti ed particolare in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere o alle opere da realizzare.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, L.R. 7/2004.

#### **ARTICOLO 9 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO**

1. Per quanto riguarda gli aspetti idraulici dovranno essere rispettate integralmente tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel nulla osta idraulico e nella sua integrazione prot. PG/2020/82793 del 09/06/2020 e PG/2020/90047 del 23/06/2020 dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Coordinamento Interventi Urgenti e Messa in Sicurezza, che si allegano come parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

2. Il concessionario dichiara di aver preso visione del nulla osta idraulico e di accettarne le condizioni e prescrizioni.



scrivente (all'indirizzo [stpc.interventiurgenti@regione.emilia-romagna.it](mailto:stpc.interventiurgenti@regione.emilia-romagna.it)), nonché al Gruppo Carabinieri Forestale Parma, almeno 3 giorni prima, la data di inizio e di fine lavori. Inoltre, salvo richieste di proroga, i lavori in oggetto, dovranno essere realizzati entro i n. 60 (sessanta) giorni successivi all'emissione del provvedimento di autorizzazione dei lavori stessi da parte di Arpa.

2. Con le stesse modalità di cui al punto 1, si potranno richiedere eventuali proroghe.
3. Il presente nulla osta si intende rilasciato con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e dei Regolamenti vigenti. Il richiedente, si impegna a risarcire tutti i danni che venissero arrecati alle proprietà, sia pubbliche che private, per effetto dell'esercizio del presente nulla osta, e così pure rispondere ad ogni danno alle persone, lasciando sollevata l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.
4. Il presente nulla osta idraulico, concesso per l'esecuzione dei lavori suddetti, dovrà essere esibito dal richiedente ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle opere idrauliche.

Il Responsabile del Servizio  
Dott. Ing. Gabriele Alifraco  
(documento firmato digitalmente)

Servizio COORDINAMENTO INTERVENTI URGENTI  
e MESSA IN SICUREZZA

Servizio AREA AFFLUENTI PO

Ambito di Parma

IL RESPONSABILE

**DOTT. ING. GABRIELE ALIFRACO**

A ARPAE  
Direzione Tecnica  
P. le della Pace 1, 43121 PARMA  
[aoopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aoopr@cert.arpa.emr.it)

Risposta alla richiesta prot.  
PC/2020/0033165 del 10/06/2020

Rif. Sinadoc 7795/2020

**OGGETTO:** (2020.650.20.3/61). RICHIESTA DI CHIARIMENTO SU NULLA OSTA PER CONCESSIONE A  
SAN MICHELE TIORRE DI FELINO (PR). RICHIEDENTE: ARPAE.

In riferimento a quanto in oggetto, lo scrivente Servizio rende noto che il nulla osta rilasciato in data 06/09/2020 Prot. PC/2020/0032686, è relativo alla richiesta di concessione con realizzazione di opere allegato alla domanda originale del Comune di Felino.

Pertanto, il documento suddetto, ha validità sia per la concessione che per le relative opere.

Il Responsabile del Servizio  
Dott. Ing. Gabriele Alifracò  
(documento firmato digitalmente)

GDD  
Chiaramento nulla osta idraulico S.Michele Tiorre – Comune di Felino.

Strada Garibaldi, 75                      43121 PARMA                      SEDE OPERATIVA                      Tel. 0521.788711                      Fax 0521.772654

PEC: [stpc.interventiurgenti@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:stpc.interventiurgenti@postacert.regione.emilia-romagna.it)    E-mail: [stpc.interventiurgenti@regione.emilia-romagna.it](mailto:stpc.interventiurgenti@regione.emilia-romagna.it)

[www.regione.emilia-romagna.it](http://www.regione.emilia-romagna.it)

INDICE	LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5	ANNO	NUM	SUB.
a uso interno: DP/_____/_____	Classif. _____	_____	_____	_____	_____	Fasc. _____	_____	_____

Il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e  
Concessioni di Parma

Paolo Maroli

*DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**